



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA 2

OGGETTO: ISCRIZIONE D'UFFICIO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CANCELLAZIONE DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) MULTIPLO CON PROFESSIONISTI O CON ALTRE IMPRESE - IMPRESE ISCRITTE IN PROVINCIA DI MATERA.

IL DIRIGENTE IN QUALITA' DI CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

RICHIAMATI:

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e s.m.i.;
- l'art. 4 del D. Lgs. n 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, che istituisce la “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata”, avente sede legale in Potenza al Corso XVIII agosto 34 e sede secondaria in Matera alla Via Lucana 82;
- lo Statuto della Camera di commercio della Basilicata approvato dal Consiglio con delibera n. 8 del 17 dicembre 2018 e modificato con delibere consiliari n. 16 del 15 ottobre 2020, n. 22 del 21 dicembre 2020 e n.3 del 29 marzo 2023;
- la determinazione Presidenziale n. 2 del 22 ottobre 2018, ratificata con successivo provvedimento della Giunta camerale n. 4 del 4 dicembre 2018, con cui la sottoscritta è stata nominata Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Basilicata;
- il “Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione della Giunta n. 13 dell'11 gennaio 2019 e, in particolare, il titolo III recante la disciplina dell'organizzazione interna della Camera di commercio della Basilicata;
- la deliberazione della Giunta n. 14 dell'11 gennaio 2019, con cui si è proceduto all'individuazione definitiva delle Aree dirigenziali della Camera di Commercio della Basilicata;



VERIFICATO che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle competenze del Dirigente in qualità di Conservatore del Registro delle Imprese;

VISTO l'art. 37 del D.L. 16.07.2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla Legge 11.09.2020, n. 120, contenente disposizioni volte a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti;

CONSIDERATO che il citato art. 37 del D.L. 16.07.2020, n. 76 ha l'obiettivo di dare effettiva attuazione alle disposizioni dell'articolo 16 del D.L. n.185 del 29.11.2008 (convertito nella legge n. 2/2009) e dell'art. 5 del D.L. n.179 del 18.10.2012 (convertito nella legge n. 221/2012), che impongono alle imprese costituite rispettivamente in forma societaria e individuale la comunicazione del proprio indirizzo PEC al Registro delle imprese;

ATTESO che l'art. 37 sopracitato, per un opportuno coordinamento con il codice dell'amministrazione digitale e con la disciplina europea, ha sostituito il riferimento all'indirizzo PEC con quello relativo al "domicilio digitale"

VISTO in particolare l'art. 16, comma 6 ter del D.L. 185/2008 in base al quale "il Conservatore del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile";

RICHIAMATA per le imprese individuali l'analoga disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 5 del D.L. 179/2012, in base alla quale "il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile";

VISTA la Direttiva congiunta del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015) che stabilisce il principio secondo cui gli indirizzi PEC non attivi o non univoci debbano essere "cancellati" dal Registro delle imprese;

RAVVISATA la necessità di procedere ad un costante aggiornamento dei dati pubblicati dal registro delle imprese, migliorando la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche ed economiche in esso contenute;



VISTA la nota di cui al protocollo n. 0025272/U del 28/07/2023 con la quale l'Ufficio ha comunicato alle imprese di cui all'elenco allegato l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio nel registro delle imprese della cancellazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) multiplo con professionisti o con altre imprese;

RILEVATO che la comunicazione di avvio dei procedimenti d'ufficio comprensiva dei relativi allegati è stata eseguita mediante la pubblicazione all'Albo camerale on line, dal 28/07/2023 al 29/08/2023, nonché in apposita sezione del sito (<https://www.basilicata.camcom.it/registro-delle-imprese/posta-elettronica-certificata/procedimenti-cancellazione-dufficio-delle>), ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/90;

CONSIDERATO che è decorso il termine di trenta giorni assegnato alle imprese per regolarizzare la posizione comunicando al Registro delle Imprese un nuovo domicilio digitale (casella p.e.c.), pena l'adozione del provvedimento d'ufficio, ai sensi dell'art. 2190 del codice civile, della cancellazione degli indirizzi PEC non univoci perché corrispondenti a quelli di professionisti o a quelli di altre imprese, la cui iscrizione è avvenuta in data successiva, e che, a seguito di verifica effettuata con modalità automatizzate, si è proceduto ad estrarre l'elenco delle imprese che non hanno provveduto ad aggiornare il proprio indirizzo PEC;

VALUTATO pertanto che le PEC multiple debbano essere rimosse dalla visura ordinaria, anche allo scopo di permettere all'Ufficio di aver contezza dell'inadempimento e ai terzi sia privati che Pubbliche Amministrazioni, di non fare affidamento su un domicilio digitale presso il quale l'impresa è irreperibile;

ATTESO che il provvedimento finale può essere emanato dal Conservatore con provvedimento plurimo, avente cioè contenuto identico e una pluralità di destinatari, nonché comunicato secondo le stesse condizioni indicate all'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90;

RITENUTO che la presente determinazione non debba produrre i suoi effetti nei confronti di quelle imprese, presenti negli elenchi allegati alla comunicazione di avvio dei procedimenti d'ufficio sopra richiamati, che nel frattempo abbiano rimosso la causa della cancellazione della P.E.C. tramite comunicazione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata univoco e attivo;

ACCERTATI:

- il rispetto dei tempi indicati dalla normativa vigente;
- il rispetto delle procedure previste dall'art. 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;

VISTA l'istruttoria compiuta dall'Ufficio competente;

RITENUTO necessario procedere



DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di iscrivere d'ufficio la cancellazione dal Registro delle Imprese dei domicili digitali (caselle PEC) multipli con professionisti o con altre imprese relativi alle seguenti imprese:

N.	PROV.	N. REA	Codice fiscale/P. IVA	DENOMINAZIONE	IRREGOLARITA'
1	MT	214368	DVNLRT72B13F399Z	ALBERTO DE VINCENZIS	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
2	MT	67286	MNDMLG77R54A225W	AMENDOLARA CONTE MARIA LUGIA	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
3	MT	91209	1334600770	AQ CONSULTING S.R.L.	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
4	MT	80085	1199470772	ATR COSTRUZIONI S.R.L.	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
5	MT	91523	DSNNNM68E03F205W	AVV. DE SENSI ANTONIO MARIA	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
6	MT	85476	DNDNL58B56F399Q	AZIENDA AGRICOLA LA QUERCIA N.D.	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
7	MT	208266	RSSCLL64M27E506N	AZIENDA AGRICOLA ROSSI CAMILLO	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
8	MT	39969	339770778	BAR TURCO DI CARBONE MARCO & C. S.N.C.	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
9	MT	83908	CRRTRS76E61G786D	CARRETTA TERESA	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
10	MT	63641	CRSLRD71S03L049A	CARUSO LEONARDO, GIUSEPPE, CARMINE	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
11	MT	84907	CNDCLD79M62G786F	CONDOLUCI CLAUDIA	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
12	MT	71024	CCCNGL78A44D390G	CUCCARESE ANGELA	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
13	MT	63060	DNTPQL68S16L418B	DANTONIO PASQUALE	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
14	MT	213353	DSMGPR84L10I954L	DE SIMONE GIANPIERO	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
15	MT	46767	496860776	DELTA ELABORAZIONE DATI S.N.C. DI LATRONICO & C.	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
16	MT	210023	DGLGBT68E19I954J	DIGILIO GIAMBATTISTA	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
17	MT	71502	1085980777	ECOBASIC PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
18	MT	50338	558090775	EKO SISTEMI DI ROCCO IACOVAZZO & C. S.A.S.	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
19	MT	52665	600880777	ELDATA SRL	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
20	MT	89153	DCCMNL78P58A662F	EMANUELA DICIOCIA	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
21	MT	86780	FRILVR88E53F052V	IORE ELVIRA	PEC MULTIPLA TRA IMPRESE
22	MT	72957	GGLDLD67B60F052C	GAGLIARDI ADELAIDE	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
23	MT	89347	GMMMHL89M26F052I	GIAMMARRUSTI MICHELE	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
24	MT	73267	1109680775	IDEA LEGNO DI DI PIZZO EGIDIO S.N.C.	PEC MULTIPLA TRA IMPRESE
25	MT	206293	LNTCRL76C30L049R	IL BORGHETTO DI CARLO LUNATI	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
26	MT	64195	LNGSLL79C46I954C	LONGO ISABELLA	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA



27	MT	69383	1057120774	LUCAN COST. S.R.L.	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
28	MT	208585	MRSPCR63C22L418Y	MARSILIO PANCAZIO FRANCESCO	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
29	MT	87199	1286470776	MEDIA SUD SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	PEC MULTIPLA TRA IMPRESE
30	MT	68189	1044430773	MOSCHINO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
31	MT	210947	NSINGL79B21F052K	NISI ANGELO	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
32	MT	83855	NLFGLI79H68G786U	NOLFI GIULIA	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
33	MT	60120	NLFGPP43R10A942Q	NOLFI GIUSEPPE	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
34	MT	77530	LVRCMD58E18F052S	OLIVIERI COSIMO DAMIANO	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
35	MT	205251	RLNGPP58D18F399X	ORLANDO GIUSEPPE	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
36	MT	212397	PNTFNC73L29F052Q	PANETTA FRANCESCO	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
37	MT	76433	1151860770	PARAFARMACIA MULIERO TOMMASO E C. S.N.C.	PEC MULTIPLA TRA IMPRESE
38	MT	63805	PSCVNT65R15F052O	PASCALE VITO ANTONIO	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
39	MT	82892	PLLGNI74R11F052U	PELLEGRINO GINO	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
40	MT	72548	QNTGZN85H22G786N	QUINTO GRAZIANTONIO	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
41	MT	67458	RCCNGL64T12F052F	RICCARDI ANGELO	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
42	MT	201891	RNLML61L23A196O	RINALDI MICHELE CARMELO	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
43	MT	81286	RVLNLM64B26G942E	RIVIELLO NICOLA MARCO	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
44	MT	205127	RZZRRT64S18F052L	ROBERTO RIZZO	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
45	MT	83913	RMNGFR78L24F052C	ROMANO GIANFRANCO	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
46	MT	41920	RSSMNL63A03F637R	RUSSO EMANUELE	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
47	MT	91742	SLVRSO80M56F052T	SALVATORE ROSA	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
48	MT	80743	1207530773	SAN GIORGIO APPALTI S.R.L.	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
49	MT	81070	SNTPQL60E20F052K	SANTOSPIRITO PASQUALE	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
50	MT	76939	1158520773	SERVIZI INNOVATIVI AZIENDALI S.A.S. DI SCHIRONE FAUSTA	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
51	MT	88185	1299440774	SINUS S.R.L.	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
52	MT	76660	1154930778	SISTEMI PREFABBRICATI ENGINEERING S.R.L.	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
53	MT	204259	TSTDNC67P27F052B	TOSTI DOMENICO PIETRO	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
54	MT	68666	TRNNTN68A28A196E	TRANI ANTONIO	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
55	MT	59657	TCCNTN45D06H591W	TUCCI ANTONIO	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
56	MT	81705	TCCPLA71H66A783Y	TUCCI PAOLA	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
57	MT	83945	TCCVCN76D06G786V	TUCCI VINCENZO	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA



58	MT	82003	TZUNTN76M29G786X	TUZIO ANTONIO	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
59	MT	201336	RSNGPP72C03F052N	URSONE GIUSEPPE	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
60	MT	59935	VNZNNL60A05F052F	VENEZIA ANTONELLO	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
61	MT	68883	VNTCMN63C07F052W	VENTURO CARMENIO	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA
62	MT	39674	VLNCLD59M26G786X	VIOLANTE CATALDO	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA

2) di disporre l'archiviazione del procedimento per le seguenti imprese:

N.	PROV.	N. REA	Codice fiscale/P. IVA	DENOMINAZIONE	IRREGOLARITA'	MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE
1	MT	82756	CRLFLN81A06L049R	CIRILLO FEDELE ANTONIO	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA	POSIZIONE REGOLARIZZATA
2	MT	207505	STGNLF73T18G786M	STIGLIANO NICOLA FRANCESCO	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA	POSIZIONE REGOLARIZZATA

3) che il presente provvedimento sia inserito, in maniera permanente, nell'apposita sezione del sito "Cancellazione d'ufficio delle Pec irregolari", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-bis della Legge n. 241/1990.

4) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro presso il Tribunale di Potenza entro 8 (otto) giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante pubblicazione all'Albo camerale online, ai sensi dell'art.2189, comma 3, del Codice Civile.

**Il Dirigente Area n. 2
"Registro Imprese
e Regolazione del mercato"
Avv. Caterina Famularo**

Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.. Ove stampato, ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del suddetto Codice, lo stesso riproduce in copia l'originale informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso la Camera di Commercio della Basilicata. L'indicazione a stampa del soggetto firmatario responsabile dell'atto rende il documento cartaceo con piena validità legale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del d. lgs. 39 del 12 dicembre 1993.